

Comune di Abbadia San Salvatore
Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PARTECIPAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 88 del 27/12/2016.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Forme di partecipazione popolare
- Art. 3 Forme di consultazione popolare

TITOLO II - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, CONSULTAZIONI

CAPO I - ISTANZE

- Art. 4 Istanze
- Art. 5 Modalità di presentazione e comunicazione degli esiti

CAPO II - PETIZIONI

- Art. 6 Petizione
- Art. 7 Numero minimo di firme e promotori
- Art. 8 Raccolta delle firme
- Art. 9 Autenticazione delle firme
- Art.10 Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità
- Art. 11 Trattazione della petizione
- Art. 12 Decisione
- Art. 13 Comunicazione

CAPO III INIZIATIVA DELIBERATIVA

- Art. 14 Definizione ed oggetti esclusi
- Art. 15 Modalità di presentazione
- Art.16 Raccolta delle firme per la proposta di iniziativa deliberativa
- Art. 17 Autenticazione, deposito, esame, comunicazione degli esiti

CAPO IV - CONSULTAZIONI

- Art. 18 Finalità e modalità di svolgimento

TITOLO III – REFERENDUM

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 19 Strumenti di partecipazione popolare
- Art. 20 Tipologie referendarie
- Art. 21 Proposte referendarie
- Art. 22 Materie referendarie

CAPO II - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA REFERENDARIA

Art. 23 Richiesta di referendum

Art. 24 Quesiti referendari

CAPO III GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA', RACCOLTA E VERIFICA DELLE FIRME

Art. 25 Ammissione dei quesiti

Art. 26 Sottoscrizione dei quesiti

Art. 27 Autenticazione delle firme

Art. 28 Indizione del Referendum

Art. 29 Partecipanti al referendum

Art. 30 Oneri a carico del Comune-Propaganda del Referendum

Art. 31 Numero e ubicazione dei seggi elettorali

Art. 32 Composizione delle sezioni elettorali

Art. 33 Schede per la votazione

Art. 34 Insediamento dei seggi

Art. 35 Operazioni di voto e spoglio delle schede

Art. 36 Verifica dei risultati

Art. 37 Proclamazione del risultato

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Norme di rinvio

Art. 39 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, al fine di favorire e promuovere forme di partecipazione diretta popolare alla vita politica ed amministrativa del Comune, stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dalle leggi e dagli articoli 17 e ss. dello Statuto comunale.
2. Il Comune, al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, promuove altresì forme di consultazione popolare.

Art. 2

(Forme di partecipazione popolare)

1. Si definiscono forme di partecipazione popolare tutti gli istituti di partecipazione diretta alla vita politica ed amministrativa del Comune previsti dallo Statuto.
2. Ai sensi dello Statuto attualmente vigente, sono forme di partecipazione popolare diretta riconosciute sul territorio:
 - le istanze;
 - le petizioni;
 - proposte di deliberazione.
3. La partecipazione diretta della cittadinanza si realizza altresì attraverso il referendum consultivo, abrogativo o propositivo.

Art. 3

(Forme di consultazione popolare)

1. Si definiscono forme di consultazione popolare le iniziative attraverso le quali l'amministrazione comunale promuove la partecipazione dei cittadini sul territorio, richiedendo loro un parere su temi specifici di esclusiva competenza locale che ne possa definire l'orientamento.
2. L'amministrazione comunale esperisce l'azione di consultazione attraverso le seguenti forme:
 - incontri e assemblee;
 - questionari;
 - organizzazioni di inchieste;
 - svolgimento di sondaggi di opinione;
 - altre modalità ritenute idonee su iniziativa della Giunta Comunale.
3. L'amministrazione comunale può promuovere l'azione di consultazione popolare avvalendosi anche dei mezzi informatici o telematici.
4. Le forme sopra indicate possono essere attivate per tutta la popolazione del Comune o per parte di essa a seconda dell'area di interesse dei problemi in discussione.

TITOLO II - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, CONSULTAZIONI

CAPO I ISTANZE

Art. 4

(Istanze)

1. Le istanze, di cui all'art. 18 dello Statuto comunale, concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.
2. L'istanza è una semplice domanda rivolta al Sindaco da cittadini singoli o associati residenti nel territorio comunale per sapere se un fatto sia vero, per avere notizie se alcuna informazione sia giunta all'Amministrazione comunale o sia esatta, se l'amministrazione comunale abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato, per conoscere le motivazioni di aspetti specifici dell'attività amministrativa. Per il tramite dell'istanza si intende, quindi, implementare la partecipazione dei cittadini all'"agere amministrativo" e promuovere una migliore tutela di interessi individuali o collettivi.

Art. 5

(Modalità di presentazione e comunicazione degli esiti)

1. Le istanze devono essere indirizzate al Sindaco, presentate in forma scritta, sottoscritte dal presentatore o dai presentatori senza formalità alcuna di autenticazione, debbono indicare l'indirizzo di residenza o l'indirizzo di posta elettronica del presentatore o dei presentatori ai fini dell'inoltro della risposta dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco può dichiarare l'irricevibilità dell'istanza nel caso in cui l'oggetto esuli dalle competenze dell'Amministrazione comunale ovvero l'istanza non sia redatta in forma scritta dandone comunicazione motivata agli istanti entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Sindaco, tramite gli Uffici e i Servizi comunali preposti, provvede a rispondere all'istanza se si tratta di una questione strettamente politica, altrimenti, se il quesito posto investe aspetti di carattere gestionale, inoltra l'istanza all'assessore o all'ufficio competente per materia. Un funzionario appositamente incaricato dal Segretario Generale assume la responsabilità dei procedimenti relativi all'istanza.
4. Al firmatario dell'istanza, se unico, o al primo firmatario, nel caso di una pluralità di sottoscrittori, per il tramite del funzionario di cui al comma precedente, viene data risposta scritta nel termine ordinario di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
5. All'istanza può darsi risposta orale, nel termine ordinario di 60 giorni decorrenti dalla data di **ricezione**, previa convocazione del cittadino richiedente o dei cittadini richiedenti, dei rappresentanti di gruppi, comitati o altre forme associative che abbiano presentato l'istanza. Se l'istanza è firmata da più di trenta persone, sarà convocata una loro delegazione.

CAPO II PETIZIONI

Art. 6 (Petizione)

1. Le petizioni sono strumenti volti a sollecitare l'intervento dell'amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti e nel regolamento del Consiglio comunale.
2. Le petizioni vanno indirizzate al Consiglio Comunale e vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza entro il termine ordinario di 60 giorni dalla data della loro **ricezione**.
3. Il presidente del consiglio comunale comunica nella prima seduta utile alla giunta comunale e alle commissioni consiliari l'elenco delle petizioni pervenute in base alla rispettiva competenza.

Art. 7 (Numero minimo di firme e promotori)

1. Le petizioni devono essere sottoscritte dai cittadini residenti, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età alla data della sottoscrizione.
2. È richiesto un numero minimo di centocinquanta sottoscrizioni.
3. La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione. In mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

Art. 8 (Raccolta delle firme)

1. Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.
2. Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza e gli estremi di un valido documento di riconoscimento.
3. Le firme sono apposte su fogli in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.

Art. 9 (Autenticazione delle firme)

1. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate. L'autenticazione è collettiva, foglio per foglio, e deve indicare, oltre alla data, il numero delle firme contenute nel foglio.
2. Possono autenticare i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.
3. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma. In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma dei due testimoni. Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale, che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità dell'elettore.

Art. 10

(Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità)

1. A cura dei promotori, la petizione viene depositata mediante consegna presso l'Ufficio Protocollo generale, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero viene presentata a mezzo del servizio postale per il tramite di raccomandata A/R o a mezzo Pec.
2. Il Segretario Generale effettua l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni e la regolarità delle relative autenticazioni, nonché la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune. Il Segretario Generale può nominare un funzionario quale responsabile del procedimento.

Art. 11

(Trattazione della petizione)

1. Il Consiglio, attraverso la competente commissione consiliare, e la Giunta possono invitare i promotori a fornire chiarimenti e precisazioni.
2. Ai fini istruttori, ove necessario, richiedono ulteriori pareri, valutazioni e proposte degli Uffici e Servizi comunali competenti per materia.
3. La data della seduta in cui l'argomento sarà trattato viene comunicata almeno 10 giorni prima della trattazione ai promotori, tramite il funzionario di cui all'articolo 10.

Art. 12

(Decisione)

1. La Giunta o il Consiglio adottano sulla petizione motivata decisione nel termine ordinario di 60 giorni dal deposito. Tale termine decorre dalla data attestante la ricezione apposta sul registro informatico del protocollo.
2. Le petizioni che richiedono l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi, sono in ogni caso discusse congiuntamente agli stessi. Delle altre petizioni, l'organo competente, previa nomina di un relatore, può deliberare la presa in considerazione o l'archiviazione.
3. Per le pronunce del Consiglio Comunale si osservano le modalità previste dal regolamento consiliare.

Art. 13

(Comunicazione)

1. La decisione viene comunicata ai promotori a cura del funzionario, ove nominato di cui all'articolo 10 o dal Segretario Generale.
2. L'organo decidente, qualora lo ritenga opportuno per il particolare rilievo dell'argomento oggetto della petizione, può disporre che la decisione presa venga divulgata attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione, aggiuntivi alla pubblicazione mediante pubblicazione all'albo online.

CAPO III

INIZIATIVA DELIBERATIVA

Art. 14

(Definizione ed oggetti esclusi)

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Abbadia San Salvatore e le associazioni residenti nel Comune di Abbadia San Salvatore hanno diritto di presentare, nelle forme previste dal presente regolamento, proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio comunale ovvero della Giunta salvo che nelle materie di cui al successivo comma 4.
2. La proposta consiste nella richiesta, sottoscritta da almeno duecento aventi diritto ovvero dai rappresentanti di almeno 5 (cinque) Associazioni iscritte agli albi, che complessivamente, comprendano tra i loro iscritti, al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della proposta, almeno 100 elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Abbadia San Salvatore, di provvedere su di un oggetto determinato ed attuabile in conformità al bilancio Comunale al fine di risolvere questioni di comune necessità ed interesse.
3. Allo scopo di esercitare il diritto di iniziativa popolare, gli interessati devono previamente costituirsi in comitato promotore. La costituzione del comitato avviene tramite la sottoscrizione, da parte di almeno tre cittadini-elettori, di apposito atto contenente il testo della proposta davanti al Segretario Generale del Comune, il quale accerta l'identità dei sottoscrittori con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.
4. Le proposte non possono avere ad oggetto: lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali; le attività, meramente esecutive di norme statali e regionali; i bilanci e la contabilità; i documenti di programmazione finanziaria ed i tributi e le tariffe, i mutui o i prestiti; lo stato giuridico ed economico del personale comunale o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dal Comune; le questioni sottoposte a referendum nell'ultima "legislatura" e, più in generale, ogni altra materia sottratta da norme di legge alla competenza degli organi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15

(Modalità di presentazione)

1. La proposta di iniziativa popolare per l'adozione dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza degli organi dell'amministrazione comunale è esercitata mediante la presentazione, in forma scritta, di un articolato o di un testo di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa, la quale specifichi il contenuto e le finalità della proposta.
2. In epigrafe al testo è indicato che lo stesso riguarda una "Proposta ai sensi dell'art. 19 dello Statuto comunale". È altresì indicato se la proposta riguarda una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

Art. 16

(Raccolta delle firme per la proposta di iniziativa deliberativa)

1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di iniziativa popolare debbono essere utilizzati i modelli prestampati di cui all'allegato A al presente regolamento, non vidimati, ciascuno dei quali deve riportare in epigrafe il testo della proposta ed i nominativi di almeno tre dei componenti il comitato promotore.
2. Gli elettori che intendono aderire alla proposta appongono la propria firma in calce alla stessa. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome e cognome, luogo e data di nascita, il luogo di residenza, nonché gli estremi di un documento di identificazione.

Art. 17

(Autenticazione, deposito, esame, comunicazione degli esiti)

1. Per l'autenticazione delle firme, il deposito della proposta, l'istruttoria e la comunicazione degli esiti si applicano le norme previste per le petizioni, disciplinate al Capo II, artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

CAPO IV CONSULTAZIONI

Articolo 18

(Finalità e modalità di svolgimento)

1. Le forme di consultazione dei cittadini previste da questo capo riguardano gli aspetti della vita del paese che riguardano gli interessi propri della collettività.
2. Tali forme rappresentano ulteriori strumenti di partecipazione volti a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni.
3. Al fine di attuare la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative fondamentali, il Consiglio Comunale o la Giunta possono deliberare, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di partecipazione, forme di consultazione popolare definendone l'ambito e il metodo.
4. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuate in base alla classe di età, all'attività svolta od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la consultazione persegue;
 - b) di un campione limitato ad un'aliquota percentuale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone o ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni;
 - c) le formazioni associative del territorio competenti su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto o rilevante interesse.
5. La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità, con modalità diverse a seconda della materia, fra cui: incontri, assemblee pubbliche, questionari, interviste, inchieste, sondaggi d'opinione, richiesta da parte del Comune di pareri scritti e/o telematici.
6. Il Comune assicura adeguata pubblicità alla consultazione e ai risultati della stessa.
7. L'amministrazione Comunale può consultare la popolazione o parte della stessa anche attraverso sistemi informatici con accesso diretto dal sito istituzionale.

TITOLO III

REFERENDUM

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19

(Strumenti di partecipazione popolare)

1. Nell'ambito delle forme di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa il Comune riconosce l'istituto del referendum, quale strumento di partecipazione attiva della cittadinanza per la verifica, l'orientamento e il controllo dell'attività amministrativa e per consentire ai cittadini di far conoscere le proprie esigenze.
2. I referendum possono essere di tipo consultivo, abrogativo e propositivo e devono vertere su materie di esclusiva competenza comunale.

3. Il presente regolamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 dello Statuto comunale, fissa le norme che disciplinano lo svolgimento delle tre forme referendarie.

Art. 20
(Tipologie referendarie)

1. Il referendum consultivo sottopone ai cittadini iscritti nelle liste elettorali uno o più quesiti relativi a un medesimo oggetto, fino ad un massimo di tre.
2. Il referendum abrogativo è inteso a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o a revocare atti amministrativi a contenuto generale.
3. Il referendum propositivo è inteso a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali.

Art. 21
(Proposte referendarie)

1. Ciascuno dei referendum di cui all'articolo precedente può essere alternativamente proposto dal:
 - a) Consiglio comunale;
 - b) almeno il **18 per cento** dei cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali comunali alla data del primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta.
2. Il Consiglio comunale può indire un referendum con deliberazione approvata con votazione palese e con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti assegnati.
3. I cittadini che intendono promuovere un referendum devono prioritariamente costituire un Comitato promotore con almeno **30 aderenti** iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il Comitato così composto approva il testo del quesito e nomina tre rappresentanti, tra cui un coordinatore, che costituiranno i referenti per tutte le operazioni successive.
4. I tre rappresentanti, scelti dal Comitato promotore e da questo autorizzati, depositano la richiesta di referendum alla Segreteria del Comune.

Art. 22
(Materie referendarie)

1. Il referendum può essere proposto su materie di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono comunque essere oggetto di referendum le materie inerenti:
 - a) lo statuto comunale e i regolamenti comunali;
 - b) i provvedimenti relativi alla contabilità, finanza, a tributi, tariffe;
 - c) le elezioni;
 - d) le nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - e) i provvedimenti inerenti la gestione del personale del comune e degli enti ad esso collegati;
 - f) gli atti emanati dal Sindaco in qualità di ufficiale di Governo;
 - g) i diritti e le disposizioni tese a garantire i diritti delle minoranze etniche, religiose o socialmente emarginate.

CAPO II
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA REFERENDARIA

ART. 23
(Richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione esposti in modo chiaro e intelligibile.

Art. 24
(Quesiti referendari)

1. Ciascun referendum deve avere per oggetto al massimo tre quesiti. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità, chiarezza e in modo univoco.

2. Il referendum su una medesima questione non può essere ripetuto dal medesimo soggetto proponente, per la durata in carica del Consiglio comunale e, comunque, nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.

CAPO III
GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA', RACCOLTA E VERIFICA DELLE FIRME

Art. 25
(Ammissione dei quesiti)

1. Il giudizio insindacabile di ammissibilità della proposta referendaria, preventivo alla raccolta delle firme, è di esclusiva competenza di una **commissione tecnica** cui partecipa il Segretario comunale ed altri due componenti scelti dal Sindaco tra i Responsabili di Area o tra gli altri dipendenti in servizio che hanno i requisiti per l'accesso alla categoria D. La commissione, entro trenta giorni liberi dal ricevimento della proposta, si pronuncia a maggioranza sull'ammissibilità del quesito, limitando il suo esame unicamente agli aspetti di legittimità e di conformità alle leggi dello Stato, della Regione, alle norme dello Statuto e del presente regolamento nonché alla piena comprensibilità del quesito stesso.

2. La commissione, ai fini dell'ammissibilità, può chiedere al Comitato promotore la riformulazione del quesito referendario e/o concordare gli eventuali adeguamenti e modifiche ritenuti necessari acquisendo, nel contempo, anche tramite audizione diretta, tutte le informazioni ed i chiarimenti dal Comitato stesso.

3. Nell'eventualità che la commissione sia orientata ad esprimere giudizio negativo circa l'ammissibilità del quesito, prima di pronunciarsi ufficialmente, convoca il Coordinatore del Comitato promotore per acquisire ogni ulteriore elemento utile alla valutazione del caso e alla definizione del parere.

4. La non ammissibilità del quesito deve essere comunicata immediatamente, con atto motivato, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, ove nominato. Il Sindaco provvede a notificare la decisione al Comitato promotore, entro cinque giorni liberi dalla sua adozione.

5. Qualora, successivamente alla dichiarazione di inammissibilità intervengano modifiche legislative statali, regionali ovvero modifiche statutarie e regolamentari su profili strettamente attinenti al quesito referendario proposto, la richiesta referendaria potrà essere ripresentata anche in deroga al termine triennale di cui all'art 23.

Art. 26
(Sottoscrizione dei quesiti)

1. Qualora la richiesta di referendum sia stata giudicata ammissibile, il Comitato promotore, entro **sessanta** giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione tecnica, procede alla raccolta delle firme necessarie e al loro deposito presso la segreteria del Comune.
2. Le firme dei sottoscrittori devono essere in numero non inferiore a quanto indicato alla lettera b) dell'articolo 21. Ai fini del raggiungimento del numero di firme necessario, vengono conteggiate anche quelle già debitamente raccolte per la costituzione del Comitato promotore.
3. Le firme sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato promotore, in conformità all'allegato "A", annesso al presente Regolamento.
4. Le firme raccolte su moduli non conformi o che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte sono nulle. L'Amministrazione comunale garantirà la raccolta delle sottoscrizioni anche presso gli uffici comunali appositamente indicati dal Sindaco.

Articolo 27
(Autenticazione delle firme)

1. Le firme – accanto alle quali devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore – sono autenticate nelle forme previste per le elezioni degli organi comunali.
2. L'Ufficio elettorale del Comune provvede agli adempimenti di sua competenza nelle stesse forme e nei tempi previsti per le elezioni degli organi comunali.

Articolo 28
(Indizione del Referendum)

1. Ricevuta la **dichiarazione di regolarità** delle firme raccolte, nei dieci giorni successivi il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa, lo comunica al Presidente del Consiglio Comunale, ove nominato, il quale sottopone al Consiglio Comunale l'adozione del provvedimento di presa d'atto dell'ammissibilità e regolarità del Referendum e di finanziamento della spesa necessaria.
2. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco da emanarsi e pubblicarsi all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale almeno 30 giorni prima della data fissata dal medesimo per la consultazione. Dell'indizione del Referendum è data contestuale comunicazione ai cittadini con pubblici manifesti.
3. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in una unica giornata festiva o feriale nell'arco di tempo di cui al comma successivo.
4. Nell'arco di un anno può svolgersi una sola consultazione referendaria **nei giorni compresi tra il 15 maggio e il 15 giugno, se l'istanza referendaria è stata presentata nel semestre settembre- marzo, o tra il 15 ottobre e il 15 novembre, se venga presentata nel semestre aprile-agosto**. Se sono state presentate più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei Comitati promotori, differendo quelli numericamente eccedenti alla successiva tornata referendaria. In caso di indizione di consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi europei, nazionali e regionali, ove possibile, il referendum si svolgerà nella medesima giornata.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto ai sensi di legge e dello Statuto Comunale.

Articolo 29
(Partecipanti al referendum)

1. Hanno diritto di votare per il referendum tutti coloro che, maggiorenni, risultino residenti e iscritti nelle liste elettorali del Comune di Abbadia San Salvatore all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione, purché non siano incorsi in fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale.

Articolo 30
(Oneri a carico del Comune-Propaganda del Referendum)

1 Le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni relative ai referendum successivi alla loro indizione, sono a carico del Comune, comprese quelle per i compensi dei componenti delle sezioni elettorali e del personale che presta servizi ausiliari e per l'allestimento di appositi spazi per l'affissione di manifesti ed altri stampati di propaganda.

2 Ai relativi oneri si provvede con stanziamenti da impegnare all'atto dell'indizione. Il procedimento per le votazioni per il referendum e' improntato a criteri di semplicità ed economicità gestionali.

3 Ogni altra spesa è a carico dei promotori e di coloro che partecipano alla competizione.

Articolo 31
(Numero e ubicazione dei seggi elettorali)

1. Gli adempimenti necessari allo svolgimento del referendum sono di competenza della Giunta comunale. Spetta, in particolare, ad essa entro il ventesimo giorno precedente l'apertura della consultazione, la determinazione ed indicazione del numero e dell'ubicazione dei seggi.

2. La Giunta può stabilire una quantità diversa di sezioni elettorali, rispetto a quella esistente, attraverso il loro accorpamento.

3. La Giunta potrà decidere se avvalersi, per i seggi, degli edifici scolastici situati nel territorio comunale o di locali di proprietà comunale (sedi circoscrizionali, biblioteche, palestre, ecc.).

Articolo 32
(Composizione delle sezioni elettorali)

1. Ogni sezione elettorale è costituita da un presidente e tre scrutatori, di cui uno, scelto dal Presidente, funge da Segretario.

2. I presidenti e gli scrutatori sono nominati dal Sindaco quindici giorni prima della data di effettuazione del referendum. È facoltà della Giunta costituire i seggi con personale dell'Amministrazione comunale o ricorrere alla nomina di cittadini idonei agli uffici di presidente o scrutatore, ricorrendo alle procedure stabilite dalle norme per le elezioni del Parlamento.

3. Sarà cura dell'Ufficio elettorale istruire debitamente tutto il personale comunale impegnato nella consultazione.

4. Sia nel caso del personale comunale, che dei cittadini idonei agli uffici di sezione, l'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco, onde consentire l'immediata sostituzione.

5. Se all'insediamento del seggio si dovesse constatare l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione deve provvedere alla sostituzione con la nomina di un cittadino avente diritto al voto.

6. L'assolvimento delle funzioni di presidente e scrutatore da parte di personale dipendente dell'Amministrazione comunale è valutato, a tutti gli effetti, come servizio lavorativo. Per i membri del seggio non dipendenti comunali è prevista la corresponsione dell'indennità di cui alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.

Articolo 33
(Schede per la votazione)

1. Le schede per il referendum saranno predisposte sulla base della tipologia della richiesta referendaria, a seconda cioè che il quesito comporti la scelta tra una risposta affermativa ed una negativa, oppure tra due o più alternative sottoposte al giudizio dell'elettorato.

2. Nel caso di più quesiti da sottoporre contemporaneamente al voto, gli elettori riceveranno schede di colore diverso a seconda del quesito referendario.

Articolo 34
(Insediamento dei seggi)

1. I seggi si insediano alle ore 16.00 del giorno precedente la consultazione, al fine di ricevere il materiale necessario, compresa la lista degli elettori iscritti alla sezione.

2. A cura dell'Ufficio elettorale saranno, inoltre, predisposte apposite istruzioni operative onde agevolare il compito degli addetti ai seggi.

Articolo 35
(Operazioni di voto e spoglio delle schede)

1. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7.00 del giorno stabilito per l'effettuazione del referendum e avranno termine alle ore 22.00.

2. Per la disciplina delle operazioni elettorali si rinvia alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.

Articolo 36
(Verifica dei risultati)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dai seggi, l'Ufficio elettorale procede:

- alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato;
- all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle.

2. La consultazione referendaria è valida se alla votazione partecipa la maggioranza (50%) degli aventi diritto al voto. La proposta referendaria è approvata in caso abbia raggiunto la maggioranza (50%) dei voti validamente espressi.

3. Delle operazioni di cui sopra viene redatto un verbale da inviarsi, in copia, al Sindaco, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio comunale, ove nominato, e al Coordinatore del Comitato promotore.

Articolo 37
(Proclamazione del risultato)

1. Il Sindaco, ricevuto il verbale di cui al precedente articolo, proclama il risultato del referendum assicurandone la più ampia diffusione, tramite i più idonei canali di comunicazione, affinché tutta la cittadinanza possa esserne debitamente informata.

2. Qualora la consultazione sia valida, il Consiglio comunale – tenuto conto dell'esito del voto, nella sua autonomia, si pronuncia sull'oggetto del quesito referendario entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, con propria deliberazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore in materia di procedimento referendario nazionale.

Articolo 39

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.